

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale, in persona del, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Regione, d'ora in poi per brevità REGIONE,

e

L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, Ente pubblico economico nazionale, con sede in Roma, Viale Liegi, 26, C.F. 08037790584 e P.I. 01942351006, in persona del Direttore Generale, Dott. Raffaele Borriello, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, d'ora in poi per brevità ISMEA,

PREMESSO CHE

- **La Regione Lazio**
- **ISMEA**, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, favorisce la trasparenza dei mercati contribuendo alla rimozione delle asimmetrie informative nell'ambito del settore agricolo alimentare, erogando - tra gli altri - servizi per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari e l'integrazione della filiera produttiva;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto adottato con Decreto Interministeriale n. 12823 del 21 ottobre 2016, ISMEA provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della eco compatibilità, a svolgere ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari ed ittici;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto, ISMEA svolge, sulla base degli indirizzi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari;
- **ISMEA**, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali;

- **ISMEA** dispone di competenze tecniche, professionali, organizzative e informative per assicurare la conoscenza completa dei dati relativi alle filiere produttive, dal produttore agricolo al consumatore finale, seguendo anche i fenomeni che accompagnano tutte le fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti;
- **ISMEA** è inserito nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- la **REGIONE** e l'**ISMEA** intendono cooperare per giungere al calcolo dei costi di produzione di alcune produzioni agricole tipiche della Regione Lazio al fine di favorire l'utilizzo di tali valori nell'ambito di accordi;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse sopra riportate e gli allegati in essa richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione e si intendono riportati integralmente nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo di cooperazione ha ad oggetto la collaborazione tra la Regione e l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per lo svolgimento delle attività di analisi dei costi di produzione di alcuni prodotti ortofrutticoli nel Lazio (meloni, zucchine, cavoli e actinidia).

ART. 3 – IMPEGNI COMUNI ALLE PARTI

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione del Programma oggetto dell'accordo, le parti si impegnano vicendevolmente:

- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;
- a rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;

- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.

ART. 4 – IMPEGNI DELLA REGIONE

La Regione:

- supervisiona e coordina il processo di rilevazione e analisi e valuta e approva i risultati intermedi e finali;
- fornisce il supporto tecnico-scientifico attraverso l'organizzazione di un gruppo di lavoro teso ad approfondire questioni specifiche o di natura prettamente operativa riguardanti le attività di rilevazione e analisi dei costi ortofrutticoli;
- mette a disposizione di ISMEA i dati e le informazioni a propria disposizione del settore ortofrutticolo;
- assicura la diffusione e la promozione dei dati tramite i propri canali informativi e istituzionali nonché tramite eventuali eventi in collaborazione con Ismea;

La Regione vigila sulla corretta attuazione delle attività del presente accordo e, laddove si renda necessario, anche a seguito delle indicazioni scaturenti dalle consultazioni con ISMEA, a provvedere al suo aggiornamento. La Regione si impegna a curare, anche in fase esecutiva, il necessario coordinamento con le proprie strutture e con gli altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'espletamento delle attività programmate.

ART. 5 – IMPEGNI DI ISMEA

ISMEA, coerentemente con le proprie finalità istituzionali:

- si impegna a prestare la propria collaborazione nella realizzazione delle attività di analisi finalizzata all'individuazione dei costi di produzione di alcuni prodotti ortofrutticoli del Lazio (meloni, zucchine, cavoli e actinidia);
- assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività individuate e descritte nel progetto di cui all'allegato "A".
- nel caso di acquisto di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, ISMEA si obbliga a rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo l'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto del principio della concorrenza.

In ogni caso, il complesso delle attività svolte da ISMEA dovrà essere compiuto in stretta collaborazione con

la Regione, che gestisce e coordina l'intero Programma.

La Regione si riserva la facoltà di concordare con ISMEA gli adattamenti e le modifiche necessari in relazione ad eventuali criticità o necessità sopraggiunte, sempre nel rispetto e nei limiti dell'importo della dotazione finanziaria di cui al successivo art. 8.

ART. 6 - DURATA

Il presente accordo ha validità fino al **30 aprile 2021 (da concordare anche sulla base della data di avvio formale delle attività)**.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente atto dovrà rispettare quanto stabilito dal progetto di cui all'allegato "A" e dal crono-programma riportato nello stesso.

La rendicontazione amministrativa del progetto deve essere effettuata entro giugno 2021.

Si precisa che tale termine deve considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. e che il mancato rispetto di tale termine implica la risoluzione automatica del presente atto.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Al fine di garantire l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo, le parti individuano i rispettivi referenti in:

-per la Regione,

-per Ismea il Dott. Fabio Del Bravo, dirigente della Direzione Servizi per lo sviluppo rurale

ART. 8 – RIMBORSO DELLE SPESE

In relazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, è riconosciuta a ISMEA, a titolo di rimborso delle spese sostenute e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un importo massimo complessivo, posto a carico del progetto, pari a **€ 25.000,00** (venticinquemila/00 euro), sulla base delle spese effettivamente sostenute e secondo le seguenti modalità:

- il 20% dell'importo sarà liquidato anticipatamente, su richiesta dell'ISMEA;
- il restante 80% in relazione alla rendicontazione finale.

Ai fini dell'erogazione del predetto importo a saldo dovrà essere preventivamente prodotta la seguente documentazione:

- domanda di liquidazione;
- relazione dettagliata sulle iniziative svolte;

I costi e le spese per le attività di competenza della Regione restano a carico della stessa.

ART. 9 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La proprietà degli elaborati predisposti in attuazione del presente atto è riservata alla durata dell'accordo senza che per ciò lo stesso debba corrispondere ulteriori rimborsi a ISMEA oltre a quelli previsti all'art. 8 della presente Convenzione.

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, per le attività oggetto del presente Accordo, ISMEA si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di dispositivi, soluzioni tecniche o strumenti informatici (hardware e software) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. ISMEA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo, anche successivamente alla cessazione del rapporto dalla stessa disciplinata. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

10.2. ISMEA si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento del presente progetto, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo.

10.3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte da ISMEA se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo

10.4. ISMEA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

10.5. La Regione è titolare dei trattamenti dei dati personali generati dall'attuazione del presente Accordo, a norma del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). ISMEA opera in qualità di Responsabile esterno dei trattamenti ed è autorizzata a nominare ulteriori responsabili esterni che abbiano i previsti requisiti. Quando le attività di realizzazione dell'Accordo saranno definite nel progetto esecutivo di dettaglio, le Parti si scambieranno la documentazione prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 per regolare i rapporti tra Titolare e Responsabile dei trattamenti.

ART. 11 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

ISMEA utilizzerà la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

ISMEA, pertanto, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla Regione ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto allo stesso imputabili.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

ISMEA si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ISMEA si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Regione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

ISMEA dichiara, altresì, di essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

Le parti possono risolvere il presente accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o telegramma. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le controversie saranno deferite al giudizio ordinario, ai sensi delle disposizioni del c.p.c. e del T.U. 1933, n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni. È stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma ed è in ogni caso escluso l'arbitrato.

ART. 15 – DIRITTO DI RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la Regione si impegna a rimborsare a ISMEA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

ART. 16- VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente atto è valido ed efficace a decorrere dalla data del decreto di approvazione dello stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno responsabili della mancata esecuzione di attività parziale o totale imputabile a cause di forza maggiore.

Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie. Se una delle parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare l'espletamento delle proprie attività, lo comunicherà prontamente alla controparte.

La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto di collaborazione, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 18 settembre 2020

ISMEA

REGIONE LAZIO

Allegato "A" – Costi medi di produzione nel Lazio dei prodotti ortofrutticoli (zucchine, meloni, broccoli e kiwi) - Nota metodologica e progettuale.